



POZZI MILANO

**DOCUMENTO INFORMATIVO
RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI
CORRELATE**

redatto ai sensi dell'articolo 2 e dell'Allegato 3 delle Disposizioni Euronext Growth Milan in tema di Parti Correlate, nonché dell'articolo 11 della Procedura relativa alla disciplina delle operazioni con Parti Correlate di Pozzi Milano S.p.A.

relativo a

**ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI SOTTOSCRITTO CON
PROMOTICA S.p.A.**

3 luglio 2026

Documento informativo messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Pozzi Milano S.p.A. e sul sito internet della stessa (www.pozzimilano.it), sezione "Investor Relations / Operazioni con parti correlate" nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. sezione "Azioni / Documenti", in data 3 luglio 2026



POZZI MILANO

1. PREMESSA

Il presente Documento Informativo, come *infra* definito, è stato redatto da Pozzi Milano S.p.A. (“**Pozzi Milano**” o “**Società**” o l’ “**Emittente**”), società con azioni negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento EGM Parti Correlate, come *infra* definito, e dell’articolo 11 della Procedura OPC, come *infra* definita, con riferimento alla sottoscrizione tra la Società, in qualità di fornitore, e Promotica S.p.A., in qualità di cliente, di un accordo quadro avente a oggetto la fornitura, da parte della Società, di prodotti principalmente per la tavola (i “**Prodotti**”), contraddistinti dal marchio “Easy Life”, di cui la Società risulta titolare, nonché dai marchi “Pozzi”, “Pozzi Milano 1876” e “Castello Pozzi”, di cui la Società detiene licenza d’uso e distribuzione (i “**Marchi**”) e i diritti di utilizzo dei predetti Marchi, sottoscritto dalle Parti in data 30 giugno 2026 (l’ “**Accordo Quadro**”).

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro come *infra* definito, si configura come operazione tra parti correlate stante il fatto che il Dott. Diego Toscani è titolare (i) direttamente di una partecipazione pari al 54,36% del capitale sociale della Società ed è Presidente del Consiglio di Amministrazione di quest’ultima e (ii) direttamente di una partecipazione rappresentativa dell’intero capitale sociale di Dieci.Sette S.r.l., società titolare di una partecipazione pari al 77,54% del capitale sociale di Promotica S.p.A., società nella quale lo stesso riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché di Amministratore Delegato.

Inoltre, si segnala che Pozzi Milano è partecipata al 5,60% dal Dott. Guglielmo Di Silvio, che è altresì titolare di una quota pari al 6,03% del capitale sociale di Promotica. Il Dott. Guglielmo Di Silvio riveste altresì la carica di membro del Consiglio di Amministrazione in Promotica S.p.A. e in Pozzi Milano.

Come illustrato nel prosieguo, la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, come *infra* definito, si configura altresì come operazione con parti correlate di “Maggiore Rilevanza” ai sensi dell’Allegato 2 del Regolamento EGM Parti Correlate, come *infra* definito.

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro, come *infra* definito, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi il 29 giugno 2026, previo ottenimento del Parere favorevole del Comitato OPC, entrambi come *infra* definiti.

Il presente Documento Informativo, come *infra* definito, viene messo a disposizione del pubblico in data 3 luglio 2026 presso la sede legale di Pozzi Milano (via Fornaci, 4/A-B, Monticelli Brusati) e sul sito *internet* (www.pozzimirano.it), sezione “*Investor Relations / Operazioni con parti correlate*” nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. sezione “Azioni / Documenti”.

2. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in altre parti del presente Documento Informativo, i termini e le definizioni di seguito elencati, contraddistinti con lettera iniziale maiuscola, hanno il significato a ciascuno di essi attribuito nel presente Articolo.

Accordo Quadro	indica l’accordo quadro per la fornitura di prodotti sottoscritto in data 30 giugno 2026 tra la Società, in qualità di fornitore, e Promotica, in qualità di cliente, avente a oggetto la fornitura di prodotti principalmente per la tavola, tra cui esemplificativamente, tazze, piatti, pirofile e barattoli
-----------------------	---



POZZI MILANO

realizzati in diversi materiali, tra cui esemplificativamente, porcellana, ceramica e metallo, e contraddistinti dal marchio di titolarità della Società “EasyLife” e dai marchi di cui la stessa Società detiene la 3 licenza d’uso e distribuzione “Pozzi” e “Castello Pozzi” e la sua declinazione commerciale “Pozzi Milano 1876”, nonché diritti di licenza e sublicenza concessi a Promotica sui Marchi predetti.

Marchi	Il marchio “EasyLife” di cui Pozzi Milano è titolare e i marchi “Pozzi”, “Castello Pozzi” e “Pozzi Milano 1876” di cui Pozzi Milano detiene licenza d’uso e distribuzione.
Borsa Italiana	indica Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Comitato OPC	indica il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della Società, composto, ai sensi dell’articolo 6 della Procedura OPC, dall’unico Amministratore Indipendente non correlato, Rossana Faustini.
Documento Informativo	indica il presente documento informativo redatto ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento EGM Parti Correlate e dell’Allegato 3 al medesimo, nonché dell’articolo 11 della Procedura OPC.
Euronext Growth Milan	indica il sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “Euronext Growth Milan”.
Promotica	indica Promotica S.p.A. con sede legale in Desenzano del Garda, via Monte Baldo n. 111, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 02394460980.
Operazione	indica l’operazione avente a oggetto la sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
Parere	ha il significato attribuito a tale espressione nel successivo Articolo 3 del presente Documento Informativo.
Pozzi Milano ovvero Società ovvero Emittente	indica Pozzi Milano S.p.A., con sede legale in Monticelli Brusati (BS), via Fornaci n. 4/A-B, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia n. 04143180984.
Procedura OPC	indica la “Procedura relativa alla disciplina delle operazioni con parti correlate” adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 giugno 2022.
Prodotti	ha il significato attribuito a tale espressione nel precedente Articolo 1 del presente Documento Informativo.
Regolamento EGM Parti Correlate	indica il Regolamento adottato da Borsa Italiana recante disposizioni in tema di parti correlate applicabile alle società aventi azioni ammesse alla negoziazione sull’Euronext Growth Milan, come da ultimo modificato



POZZI MILANO

in data 25 ottobre 2021.

Regolamento Consob	indica il Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, come di volta in volta modificato e integrato.
Regolamento Emittenti EGM	indica il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, adottato da Borsa Italiana.

3. AVVERTENZE

3.1 *Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione*

Si evidenzia che Pozzi Milano fornisce da tempo a Promotica prodotti che sono complementari e fanno parte integrante dell'offerta dei servizi di Promotica al mercato e che già lo scorso 31 gennaio 2025 la Società, in qualità di fornitore, e Promotica, in qualità di cliente, avevano sottoscritto un accordo quadro per la fornitura di prodotti da tavola con durata dal 1° febbraio 2025 al 31 gennaio 2026.

Fatto salvo per quanto di seguito specificato, in relazione all'Operazione non si segnalano alla data del presente Documento Informativo particolari rischi connessi a situazioni di potenziale conflitto di interessi, diversi da quelli tipicamente inerenti operazioni con parti correlate, o da quelli tipicamente inerenti operazioni di fornitura di prodotti.

In particolare, si segnala che il Dott. Diego Toscani è:

- (i) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pozzi Milano ed è titolare direttamente di una partecipazione pari al 54,36% del capitale sociale della stessa;
- (ii) titolare direttamente di una partecipazione rappresentativa dell'intero capitale sociale di Dieci.Sette S.r.l., società titolare di una partecipazione pari al 77,54% del capitale sociale di Promotica S.p.A., società nella quale lo stesso riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato;
- (iii) il Dott. Guglielmo Di Silvio è titolare direttamente di una partecipazione pari al 5,60% del capitale sociale di Pozzi Milano ed è altrettanto titolare di una quota pari al 6,03% del capitale sociale di Promotica e ricopre la carica di membro del Consiglio di Amministrazione in entrambe le società.

Il Comitato OPC, composto, ai sensi dell'articolo 6 della Procedura OPC, da Rossana Faustini, in qualità di unico Amministratore Indipendente non correlato della Società, è competente a rilasciare il parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni (il "**Parere**", unito *sub Allegato A* al presente Documento Informativo e pubblicato, unitamente al Documento Informativo, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.pozzimirano.it, sezione "*Investor Relations / Operazioni con parti correlate*" nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. sezione "*Azioni / Documenti*").

Nella riunione consiliare del 29 giugno 2026, convocata per deliberare, tra l'altro, sulla approvazione della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Consiglio di Amministrazione della Società ha preso



POZZI MILANO

atto del Parere favorevole del Comitato OPC e approvato, all'unanimità, con l'astensione del Presidente Dott. Diego Toscani, in quanto parte correlata, la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, conferendo al Sig. Fabio Sanzogni, in qualità di Amministratore Delegato della Società, i necessari poteri per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro stesso.

4. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

4.1 *Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Accordo Quadro*

L'Operazione, e quindi l'Accordo Quadro ha ad oggetto la fornitura da parte di Pozzi Milano a Promotica dei Prodotti acquistati da quest'ultima nel periodo intercorrente dal 30 giugno 2026 al 30 giugno 2027.

I Prodotti saranno acquistati da Promotica tramite l'emissione di ordini di acquisto. Ciascun Ordine conterrà le seguenti informazioni: a) tipologia di Prodotti oggetto di compravendita (indicazione del codice prodotto) e rispettiva quantità; b) prezzo; c) termini di consegna. Tutti gli Ordini dovranno essere trasmessi da Promotica elettronicamente agli indirizzi e-mail comunicati dalla Società. Il fornitore è tenuto a trasmettere a Promotica la conferma dell'Ordine per iscritto, contenente l'integrale accettazione del medesimo entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di invio da parte di Promotica. Nel caso in cui alcuna comunicazione dovesse essere formulata da Pozzi Milano entro il predetto termine, l'Ordine si intenderà accettato. Tutti i Prodotti oggetto di fornitura dovranno essere consegnati secondo clausola DDP (Incoterms 2020) Ancona, Italia.

Nel caso di forniture che prevedano un Ordine di importo unitario superiore ad Euro 15.000,00 (diconsi Euro quindicimila/00), il prezzo di acquisto di ciascun Prodotto sarà determinato secondo il metodo "open cost finito Italia" applicando sul valore del prezzo di acquisto dei Prodotti dal fornitore estero un margine massimo del 20%, considerando il tasso di cambio previsto al momento dell'Ordine, esclusi i costi per dazi e noli che saranno riaddebitati al costo effettivamente sostenuto.

Per le forniture di importo unitario inferiore a Euro 15.000,00 il prezzo di cessione dei Prodotti da Pozzi Milano a Promotica sarà determinato attraverso l'applicazione di uno sconto pari al 50% + 10% sui prezzi dei due listini export di Pozzi Milano, l'uno per i Prodotti contraddistinti dal Marchio "Easy Life" e l'altro per i Prodotti contraddistinti dai Marchi "Pozzi", "Castello Pozzi" e "Pozzi Milano 1876", entrambi allegati all'Accordo Quadro.

Nell'ipotesi in cui la campagna promozionale e/o il programma fedeltà e loyalty richiedano la fornitura di articoli contraddistinti dai Marchi diversi dai Prodotti o per ragioni organizzative Promotica decida di produrre autonomamente i Prodotti per le proprie iniziative, l'Accordo Quadro prevede il diritto d'uso dei Marchi nell'ambito e per lo svolgimento delle seguenti attività che saranno svolte in piena autonomia e sotto l'esclusiva responsabilità di Promotica: (i) produzione; (ii) distribuzione; (iii) promozione e (iv) vendita dei Prodotti, esclusivamente nell'ambito delle operazioni promozionali e di loyalty eseguite da Promotica, fermo restando che Promotica è tenuta a fabbricare eventuali prodotti contrassegnati dai Marchi nel rispetto delle normative vigenti applicabili e delle caratteristiche sostanziali, tecniche e qualitative preventivamente imposte dal fornitore. In tali casi, Promotica corrisponderà a Pozzi Milano *royalties* per l'utilizzo dei Marchi, le quali sono quantificate in misura pari al (i) 5% per i prodotti a marchio "EasyLife" e (ii) 10% per i prodotti a marchio "Pozzi", "Castello Pozzi" e "Pozzi



POZZI MILANO

Milano 1876”, le quali sono da calcolarsi sul valore di acquisto al netto dell’IVA risultante dalle fatture emesse dal fornitore.

È altresì previsto che Promotica, per l’intero periodo contrattuale, sia tenuta a comunicare a Pozzi l’avvio di ogni operazione promozionale o programma fedeltà in cui intenda utilizzare i Prodotti e i prodotti contraddistinti dal Marchio, prima della data di avvio prevista per la singola operazione.

L’importo complessivo massimo dell’Operazione è stato stimato nell’ordine di Euro 4.000.000,00, oltre IVA.

4.2 *Indicazione delle parti correlate con cui l’Operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e della natura e della portata degli interessi di tali parti nell’Operazione.*

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro è qualificabile quale “Operazione con Parti Correlate”, in quanto:

- il Dott. Diego Toscani è: (i) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pozzi Milano ed è titolare direttamente di una partecipazione pari al 54,36% del capitale sociale della stessa; (ii) titolare direttamente di una partecipazione rappresentativa dell’intero capitale sociale di Dieci.sette S.r.l., società titolare di una partecipazione pari al 77,54% del capitale sociale di Promotica S.p.A., società nella quale ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato.

- il Dott. Guglielmo Di Silvio è: (i) membro del Consiglio di Amministrazione di Pozzi Milano e titolare direttamente di una partecipazione pari al 5,60% del capitale sociale della stessa; (ii) membro del Consiglio di Amministrazione di Promotica e titolare direttamente di una partecipazione pari al 6,03% del capitale sociale della stessa.

4.3 *Motivazioni economiche e convenienza dell’Operazione per la Società.*

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro è sorretta principalmente dalle seguenti motivazioni:

(i) le campagne loyalty permettono di ottenere una grande visibilità per i Marchi in quanto i principali clienti di Promotica sono insegne di primario standing con copertura nazionale e internazionale;

(ii) le campagne promozionali permettono di generare volumi di vendita consistenti con un impatto limitato sull’ufficio creativo della Società;

(iii) stabilizzare il rapporto con un unico interlocutore (i.e. Promotica) semplifica notevolmente la gestione e permette una pianificazione di medio lungo periodo del “placement” dei Marchi sul mercato, aspetto che, cambiando annualmente l’interlocutore delle loyalty sarebbe più difficile da perseguire.

4.4 *Modalità di determinazione del prezzo dell’Operazione e valutazioni sulla sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari.*

Ai sensi dell’Accordo Quadro, la costruzione del prezzo di cessione dei Prodotti da Pozzi Milano a Promotica, per le forniture di importo unitario superiore ad Euro 15.000,00, è determinata



POZZI MILANO

secondo il metodo “open cost finito Italia” applicando sul valore del prezzo di acquisto dei Prodotti dal fornitore estero un margine massimo del 20%, considerando il tasso di cambio previsto al momento dell’Ordine, esclusi i costi per dazi e noli che saranno riaddebitati al costo effettivamente sostenuto. Per le forniture di importo unitario inferiore a Euro 15.000,00, il prezzo di cessione dei Prodotti da Pozzi Milano a Promotica sarà determinato attraverso l’applicazione di uno sconto pari al 50% + 10% sui prezzi dei due listini export di Pozzi Milano, l’uno per i Prodotti contraddistinti dal Marchio “Easy Life” e l’altro per i Prodotti contraddistinti dai Marchi “Pozzi”, “Castello Pozzi” e “Pozzi Milano 1876”.

Inoltre, nell’ipotesi in cui la campagna promozionale e/o il programma fedeltà richiedano la fornitura di articoli contraddistinti dai Marchi diversi dai Prodotti o per ragioni organizzative Promotica decida di produrre autonomamente i Prodotti per le proprie iniziative, Promotica corrisponderà a Pozzi Milano *royalties* per l’utilizzo dei Marchi, come descritto nel Paragrafo 4.1 che precede.

Come evidenziato dal Comitato OPC nel proprio Parere, le condizioni dell’Operazione sono congrue e ragionevoli per la Società e appare fondato affermare la sussistenza della convenienza dell’Operazione. In particolare, il Comitato OPC, avendo potuto prender coscienza dei dati essenziali e significativi dell’Operazione e di aver ricevuto adeguate informazioni, ha ritenuto che la fornitura sia in linea con condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondenti natura, entità e rischio e che, in particolare, la vendita dei Prodotti secondo clausola DDP (Incoterms ® 2020) Ancona Italia con l’applicazione di un margine massimo del 20%, esclusi i costi per dazi e noli che saranno riaddebitati al costo effettivamente sostenuto, rappresenta una formula di consegna vantaggiosa per Pozzi, dal momento che neutralizza il rischio di variabilità dei costi di noli e dazi, semplificando pertanto il processo di acquisto.

Inoltre, per quanto riguarda le percentuali di royalties previste nell’Accordo Quadro, come sopradescritte, il Comitato OPC ha ritenuto che le stesse risultano in linea con le prassi commerciali.

4.5 *Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari*

In considerazione del valore economico complessivo dell’Accordo Quadro, per il periodo intercorrente dal 30 giugno 2026 al 30 giugno 2027, stimato in Euro 4.000.000,00 oltre IVA, l’Operazione si configura come operazione con parti correlate di “Maggiore Rilevanza” ai sensi dell’Allegato 2 del Regolamento EGM Parti Correlate, come richiamato dalla Procedura OPC. Nello specifico, l’indice preso in considerazione ai fini della determinazione dell’Operazione come operazione di “Maggior Rilevanza” è quello del controvalore, di cui all’articolo 1.1, lettera a) del predetto Allegato 2 al Regolamento EGM Parti Correlate.

L’Emittente ritiene che i principali effetti derivanti dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro afferiscano all’accrescimento del fatturato e della marginalità aziendale della Società.

4.6 *Eventuali variazioni dell’ammontare dei compensi dei componenti degli organi di amministrazione della Società e/o di società controllate per effetto dell’Operazione*

L’Operazione non comporta alcuna variazione dei compensi dei componenti dell’organo di amministrazione di Pozzi Milano.



POZZI MILANO

4.7 *Eventuali componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti della Società coinvolti nell'Operazione.*

Alla data del presente Documento Informativo, si evidenzia che in relazione alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro non sono direttamente coinvolti componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti della Società, sebbene si segnali che il Dott. Diego Toscani è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pozzi Milano, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Promotica.

4.8 *Iter di approvazione dell'Operazione*

Premesso che, ai sensi dell'articolo 4 della Procedura OPC, in conformità con quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 13 del Regolamento Emittenti EGM e dell'articolo 10 del Regolamento Consob, la Società si avvale della facoltà di applicare alle operazioni con parti correlate di "Maggiore Rilevanza" la procedura stabilita per le operazioni con parti correlate di "Minore Rilevanza", si evidenzia quanto segue in relazione all'*iter* di approvazione dell'Operazione.

Il Comitato OPC è stato informato, ai sensi della Procedura OPC, dei termini e condizioni dell'Operazione ed è stato coinvolto nella fase istruttoria ricevendo le informazioni richieste in modo tempestivo e adeguato sui termini e condizioni dell'Operazione, venendo aggiornato in merito all'evoluzione delle attività poste in essere ed essendo messo nella condizione di richiedere e ottenere chiarimenti dai componenti del Consiglio di Amministrazione.

In data 28 giugno 2026, il Comitato OPC, preso atto delle informazioni ricevute, ha espresso parere favorevole in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché in merito alla convenienza e corretta sostanziale delle condizioni dell'Operazione. Tale Parere è allegato al presente Documento Informativo sub **Allegato A**.

In data 29 giugno 2026, il Consiglio di Amministrazione della Società, sulla base della documentazione istruttoria ricevuta e del motivato Parere favorevole del Comitato OPC, rilevando l'interesse della Società a compiere l'Operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, ha approvato, all'unanimità, con l'astensione del Presidente Dott. Diego Toscani, in quanto parte correlata, la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, conferendo al Sig. Fabio Sanzogni, in qualità di Amministratore Delegato della Società, i necessari poteri per la sottoscrizione dello stesso.

4.9 *Cumulo di operazioni*

La rilevanza dell'Operazione non deriva dal cumulo di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con stesse parti correlate o con soggetti correlati sia a quest'ultime sia alla Società.



POZZI MILANO

Allegato A

Parere Comitato OPC

**PARERE DEL COMITATO PARTI CORRELATE
DI POZZI MILANO S.P.A.**

**sull'interesse della Società al compimento di un'operazione con parti correlate nonché sulla
convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni**

In conformità al disposto dell'art. 6 della Procedura relativa alla disciplina delle operazioni con Parti Correlate (**"Procedura OPC"**) adottata da Pozzi Milano S.p.A. (**"Pozzi"** o **"Società"**), si è costituito il Comitato Parti Correlate composto unicamente dall'Amministratore Indipendente Dott.ssa Rossana Faustini.

Il presente parere non vincolante (**"Parere"**) viene espresso nell'esercizio delle mie funzioni di membro unico del Comitato Parti Correlate ai sensi dell'art. 6 della Procedura OPC.

Il Parere ha ad oggetto l'interesse della **Società** al compimento di un'operazione con parti correlate (di seguito **"Operazione"**) nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Posto che:

1. in data 31 gennaio 2025, tra la Società e la società Promotica S.p.A. (**"Promotica"** o **"Acquirente"** e, congiuntamente alla Società, le **"Parti"**) veniva sottoscritto un accordo quadro disciplinante la fornitura da Pozzi a Promotica di prodotti per la tavola in porcellana e altri prodotti per un importo complessivo massimo pari ad Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) (oltre IVA) su base annua, nonché la concessione in licenza d'uso del marchio "Easylife", di titolarità di Pozzi, e in sub-licenza dei marchi "Pozzi", "Castello Pozzi" e "Pozzi Milano 1876" (i **"Marchi"**), di cui Pozzi detiene licenza d'uso;
2. è intenzione delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un nuovo accordo quadro (il **"Contratto Quadro"**) avente ad oggetto la fornitura da Pozzi a Promotica di prodotti per la tavola in porcellana e altri prodotti, nonché la concessione in licenza d'uso del marchio "Easylife", di titolarità di Pozzi, e in sub-licenza dei marchi "Pozzi", "Castello Pozzi" e "Pozzi Milano 1876", di cui Pozzi detiene licenza d'uso;
3. Pozzi Milano S.p.A. è partecipata al 54,36% dal Dott. Diego Toscani, il quale ricopre anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società;
4. il Dott. Diego Toscani è titolare al 100% del capitale sociale di Dieci.Sette S.r.l., con sede legale in Sarezzo (BS), la quale a sua volta detiene una partecipazione pari al 77,54% del capitale sociale di Promotica S.p.A., con sede legale in Desenzano del Garda (BS), via Monte Baldo n. 111;
5. il Dott. Toscani ricopre altresì la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Promotica;

6. Pozzi Milano S.p.A. è altresì partecipata al 5,60% dal Dott. Guglielmo Di Silvio, il quale è altrettanto titolare di una quota pari al 6,03% del capitale sociale di Promotica e ricopre la carica di membro del Consiglio di Amministrazione in entrambe le società;

L'Operazione avviene tra Parti Correlate ai sensi dell'articolo 1.1 della Procedura OPC, nonché dell'Allegato 1 delle Disposizioni Euronext Growth Milan in tema di Parti Correlate (le **"Disposizioni"**).

La bozza del Contratto Quadro nonché la documentazione correlata sono stati prontamente trasmessi e, pertanto, sono stata tempestivamente ed adeguatamente informata dei termini e delle condizioni dell'Operazione.

Dall'analisi della documentazione rilevo che:

- l'Operazione si configura come "Operazione con parti correlate di Maggior Rilevanza", poiché il valore economico complessivo massimo dell'Operazione, pari ad Euro 4.000.000,00, supera la soglia di rilevanza prevista dall'articolo 1.1 della Procedura OPC e dall'Allegato A alla medesima;
- Promotica trasmetterà per iscritto a Pozzi, a mezzo posta elettronica, gli ordini di acquisto dei prodotti. Ciascun ordine conterrà: (a) tipologia di prodotti e rispettiva quantità; (b) prezzo; (c) termini di consegna. Il Contratto si intenderà concluso laddove Pozzi trasmetta a Promotica la conferma dell'ordine per iscritto, oppure qualora non comunichi il proprio rifiuto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di invio;
- i prodotti dovranno essere consegnati DDP (Incoterms® 2020) Ancona, sulla base del porto designato nel singolo Contratto;
- il prezzo di acquisto dei prodotti è determinato: (i) per ordini di importo unitario superiore ad Euro 15.000, secondo il metodo "*open cost finito Italia*", applicando sul valore di acquisto dal fornitore estero un margine massimo del 20% (con esclusione di dazi e noli, riaddebitati al costo effettivo); (ii) per ordini di importo unitario inferiore ad Euro 15.000, mediante sconto del 50%+10% sui listini export applicati da Pozzi per i rispettivi marchi;
- i termini di pagamento che Promotica è tenuta a rispettare prevedono: (i) una somma pari al 30% del prezzo all'Ordine; (ii) ulteriore 30% alla partenza della nave; (iii) la differenza alla data di arrivo della merce al porto designato;
- nell'ipotesi in cui la campagna promozionale di Promotica richieda la fornitura di articoli contraddistinti dai marchi diversi dai prodotti ordinati, ovvero Promotica decida di produrre autonomamente i prodotti contraddistinti dai marchi, Pozzi ha diritto a royalties pari al 5% del prezzo di acquisto per i prodotti contraddistinti dal marchio "EasyLife" e al 10% per i prodotti contraddistinti dai marchi "Pozzi", "Castello Pozzi" e "Pozzi Milano 1876", corrisposte entro 90 giorni fine mese dalla data di chiusura di ciascuna operazione promozionale;
- prima di qualsivoglia utilizzo e/o diffusione di materiale promozionale, pubblicitario, di comunicazione o altro contraddistinto dai Marchi, Promotica si impegna a richiedere l'approvazione da parte Pozzi che entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di approvazione di cui sopra, provvederà a dichiarare se approva o meno il materiale predetto. Pozzi si impegna a non rifiutare, ritardare o condizionare tale

approvazione senza giustificato motivo. Resta inteso che la mancata formulazione da parte di Pozzi di alcuna comunicazione nel termine di 5 (cinque) giorni dovrà essere intesa quale autorizzazione all'utilizzo;

- nell'ipotesi di operazioni a catalogo, Pozzi si impegna al ritiro dei prodotti rimasti invenduti fino a un massimo del 10% della merce complessivamente ordinata, a un prezzo pari al prezzo di vendita effettuato a Promotica;
- il Contratto Quadro ha una durata di 12 (dodici) mesi, con possibilità di risoluzione immediata in caso di inadempimento degli obblighi essenziali.

Ho, quindi, proceduto a valutare anche quanto segue:

- i. le condizioni economiche e i termini delle forniture effettuate da Pozzi a Promotica nel corso dell'esercizio 2025 risultano essere state concluse rispettando il range di ricarico contrattualmente previsto dalla metodologia "open cost finito Italia";
- ii. le condizioni economiche e i termini applicati da altri operatori di mercato in relazione a prodotti analoghi a quelli oggetto del Contratto Quadro;
- iii. l'esperienza maturata da Promotica nel settore della promozione fedeltà e la sua affidabilità professionale quale controparte commerciale di Pozzi, confermata dal buon esito delle operazioni concluse nel corso degli esercizi 2022, 2023, 2024 e 2025;
- iv. i termini e le condizioni previste per la fornitura dei prodotti e la concessione in licenza dei marchi;
- v. l'importo massimo stimato dell'Operazione.

Alla luce di quanto sopra, vengono di seguito illustrate le valutazioni e le considerazioni da me svolte con riferimento all'Operazione, ho emesso un giudizio **positivo** dell'Operazione e ne ho condiviso la validità strategica, in considerazione dei seguenti elementi:

- il Contratto Quadro assicura a Pozzi un flusso di ordini programmabile e ricorrente su base annua, per un importo complessivo massimo di Euro 4.000.000,00, con effetti positivi sulla pianificazione della produzione, sulla gestione delle scorte e sull'ottimizzazione dei costi fissi industriali; la visibilità pluriennale dei volumi attesi consente a Pozzi di sostenere cicli di acquisto più efficienti nei confronti dei propri fornitori esteri;
- la distribuzione attraverso le campagne promozionali e i programmi fedeltà gestiti da Promotica — operatore primario del settore *loyalty* in Italia, attivo nei principali circuiti GDO — consente a Pozzi di raggiungere un bacino di consumatori finali di scala nazionale che difficilmente sarebbe intercettabile attraverso i canali distributivi ordinari, con significativi effetti di *brand awareness* sui marchi "Pozzi", "Castello Pozzi", "Pozzi Milano 1876" ed "EasyLife";
- il Contratto Quadro genera per Pozzi un duplice flusso di ricavi: (i) il margine sulla fornitura dei prodotti fisici, determinato secondo la metodologia "*open cost finito Italia*" con un ricarico massimo del 20% sul costo di acquisto dal fornitore estero; (ii) le royalties sulla concessione in licenza dei marchi, pari al 5% per il marchio "EasyLife" e al 10% per i marchi "Pozzi", "Castello Pozzi" e "Pozzi Milano 1876", che costituiscono una forma di monetizzazione del patrimonio di IP di Pozzi indipendente dai volumi fisici di fornitura e dal rischio di produzione;

- la continuità del rapporto commerciale con Promotica, già collaudato negli esercizi 2022, 2023, 2024 e 2025 con regolare rispetto dei termini di pagamento e del range di ricarico contrattuale, minimizza il rischio di controparte e garantisce a Pozzi la prevedibilità dei flussi di cassa derivanti dall'Operazione; il meccanismo di ritiro dei resi fino al 10% della merce ordinata a catalogo costituisce inoltre un'adeguata protezione contrattuale dal rischio di invenduto;
- le condizioni economiche dell'Operazione sono in linea con quelle usualmente praticate da Pozzi nei confronti di parti non correlate per forniture di prodotti analoghi nel medesimo segmento di mercato, e non risultano deteriori rispetto alle condizioni che Pozzi applicherebbe a un operatore terzo di dimensioni e affidabilità comparabili;

Ai fini del rilascio del Parere, ho ricevuto, da parte delle competenti strutture aziendali, in modo completo e con sufficiente anticipo, le necessarie informazioni sull'Operazione e sul relativo Contratto Quadro da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, nonché relativa documentazione di supporto.

In particolare, ho ricevuto dalla Società un'informativa preliminare in merito ai termini e alle condizioni dell'Operazione e del relativo Contratto Quadro, i quali sono stati oggetto di esame da parte mia nel corso di interlocuzioni dirette con l'Amministratore Delegato della Società, Fabio Sanzogni e con i consulenti legali coinvolti nell'Operazione.

Avendo, pertanto, esaminato i dati e le informazioni fornitimi e operato in piena libertà da qualsiasi condizionamento, ritenendo di aver potuto prender coscienza dei dati essenziali e significativi dell'Operazione e di avere ricevuto adeguate informazioni, ritengo che la fornitura e la concessione in licenza dei marchi oggetto del Contratto Quadro siano in linea con condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondenti natura, entità e rischio, e che, in particolare, con la determinazione del prezzo secondo la metodologia "open cost finito Italia" precedentemente analizzata, Pozzi stia cedendo i propri prodotti a condizioni economiche di mercato eque e non deteriori rispetto a quelle applicabili a controparti terze.

Esprimo pertanto

Parere favorevole

sull'interesse di Pozzi al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

28 giugno 2026

Dott.ssa Rossana Faustini


